



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) - 2014-2020

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula di un contratto avente per oggetto la fornitura di apparati hardware, del software di base, compresa la garanzia di 36 mesi, e dei relativi servizi di consegna, installazione e configurazione nell'ambito del progetto S.I.S.A.M.I. (Sistema Informatico Servizi dell'Asilo, della Migrazione e dell'Integrazione).

Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI) - 2014-2020

CUP: F81B16000340007 CIG: 69469726A5

ALLEGATO 2 - SCHEMA DI CONTRATTO



L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Roma, presso il Ministero dell'Interno, p.zza del Viminale 1, sono presenti:

- Il Dott. _____, nato a _____ () il _____, C.F.: _____, nella sua qualità di _____, in rappresentanza del Dipartimento stesso, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione", codice fiscale 80215430580,

E

- la società _____ con sede legale in _____, Via _____ n° ____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____ – dall'altra parte - nella persona di _____ nato a _____ () il _____, C.F.: _____ che interviene in qualità di _____, di seguito indicato per brevità come "Impresa",

PREMESSO CHE

1. con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 è stato approvato dalla CE il Programma Nazionale dell'Italia per il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014- 2020, successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016;
2. il Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità Responsabile FAMI rispetta i criteri di designazione dell'Autorità Responsabile ai sensi del Regolamento (UE) n. 1042/2014;
3. la Determina prot. n. 0013643 del 6/09/2016 dell'Autorità Responsabile ha dato attuazione al progetto S.I.S.A.M.I. (Sistema Informatico Servizi dell'Asilo, della Migrazione e dell'Integrazione) a valere sull'Obiettivo Specifico 1 "Asilo" e Obiettivo Nazionale 1 "Accoglienza/asilo";
4. l'Amministrazione, con Determina a contrarre prot. n _____ del _____, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica "aperta" ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per l'acquisizione di apparati hardware, del software di base e dei servizi di installazione e di configurazione nell'ambito del progetto S.I.S.A.M.I. (Sistema Informatico Servizi dell'Asilo, della Migrazione e dell'Integrazione) a valere sull'Obiettivo Specifico 1 "Asilo", Obiettivo Nazionale 1 "Accoglienza/asilo" del FAMI 2014-2020, codice CIG 69469726A5, CUP F81B16000340007 fissando in € 1.901.500,00, IVA esclusa, l'importo da porre a base d'asta;
5. tale progetto nasce per integrare e implementare il sistema centrale di gestione di tutte le informazioni che riguardano il sistema italiano di gestione dell'accoglienza, dell'asilo e dell'integrazione a migliorare la qualità e la quantità dei servizi resi agli aventi diritto;
6. l'Amministrazione ha proceduto mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. _____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ all'esperimento del relativo appalto;
7. l'Amministrazione ha messo a disposizione dell'Impresa il DUVRI;
8. la predetta gara è stata aggiudicata alla società _____;
9. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una



idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

10. l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - e) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - f) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - g) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - h) dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
 - i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione in sede di definizione contrattuale.
4. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Sono designati: quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, D. Lgs. n. 50/2016, il Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx; quale direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO



1. Oggetto del contratto è l'acquisizione apparati hardware, del relativo software di base, comprensivi degli interventi in garanzia per 36 mesi, della manualistica, della documentazione tecnica e d'uso e dei servizi di consegna, installazione e di configurazione degli apparati hardware e delle licenze software nell'ambito del progetto S.I.S.A.M.I. (Sistema Informatico Servizi dell'Asilo, della Migrazione e dell'Integrazione).
2. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

ARTICOLO 3 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l'obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 – VALIDITA' E DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto ha validità per il Fornitore dalla data della sua sottoscrizione e, per l'Amministrazione, dalla data di registrazione presso gli organi competenti; l'Amministrazione darà tempestiva comunicazione al Fornitore dell'avvenuta registrazione.
2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 D. Lgs. N. 50/2016.
3. La durata del contratto è di 3 (tre) mesi dall'avvio più 36 mesi di garanzia che decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" come definita nel seguito del presente contratto.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandola per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.
5. Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni



oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'esecuzione delle stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILE PER IL CONTRATTO

1. Il Fornitore si impegna a fornire, entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del presente contratto (il "Responsabile del Contratto"), impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni del nominativo del Responsabile del Contratto. Il Responsabile del Contratto sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsiasi adempimento contrattuale inerente al servizio e garantirà la corretta organizzazione dello stesso servizio nonché, in particolare, l'assoluta e continua indipendenza tra il personale del Fornitore e quello dell'Amministrazione.
2. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Contratto, per quanto di propria competenza, attiverà all'interno dell'Impresa e altresì nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione della Fornitura, non siano, né si ritengano, in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, ovvero ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione, ovvero iii) inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.
3. L'impresa è, inoltre, tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 6 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. I beni oggetti del Contratto saranno consegnati presso gli Uffici ed i centri di elaborazione dell'Amministrazione. Le apparecchiature dovranno essere corredate dalla relativa manualistica riassuntiva dell'installazione e d'uso nonché della documentazione tecnica, preferibilmente redatta in lingua italiana, ovvero in lingua inglese, necessaria per il corretto utilizzo.
2. Entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente Contratto, l'Impresa si impegna a consegnare all'Amministrazione il "Piano Operativo" contenente una proposta relativa ai termini per la consegna, l'installazione, l'attivazione e la configurazione della fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Tale "Piano Operativo" dovrà essere approvato dall'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuta consegna dello stesso.
3. Eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione sui termini proposti nel Piano Operativo dovranno essere apportate dall'Impresa entro 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta di modifica, i termini previsti nel Piano Operativo approvato dall'Amministrazione devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 "Penali". La mancata approvazione di tutto o parte del Piano sarà equivalente alla mancata presentazione del medesimo, e come tale considerata ai fini dell'applicazione delle penali previste.
4. L'Amministrazione, entro i termini che verranno indicati nel "Piano operativo", comunicherà all'Impresa i nominativi delle risorse che svolgono la mansione di "Amministratori di sistema" e che dovranno essere coinvolti nelle attività svolte dall'Impresa.



La Società prende atto che le risorse di cui trattasi potranno appartenere all'organizzazione esterna all'Amministrazione, cui è affidato l'esercizio del sistema informatico del Dipartimento.

5. Per ogni apparato oggetto della fornitura di cui all'art. 2 "Oggetto del Contratto", il Fornitore dovrà espletare le eventuali attività di preinstallazione presso locali o magazzini propri, escludendo qualsiasi utilizzo di locali dell'Amministrazione.
6. Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto, il fornitore si impegna ad effettuare la verifica preliminare dell'idoneità dei locali tecnici all'istallazione delle apparecchiature, previo accordo con il personale dell'Amministrazione.
7. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
8. Tutte le consegne previste dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di protocollo del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca, tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi dell'Amministrazione. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
9. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Amministrazione si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
10. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto dell'Amministrazione alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 6 vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo del collaudo e delle verifiche di conformità.
11. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, l'Amministrazione rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
12. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini concordati, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione. L'impresa è comunque tenuta a fornire, senza oneri aggiuntivi, l'assistenza richiesta anche in orari diversi da questi in relazione a particolari esigenze istituzionali, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione medesima e/o di terzi autorizzati.
3. Sono a totale carico dell'Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, di seguito descritti a mero titolo indicativo, relativi:



- a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

13. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, al collaudo e alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
14. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
16. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
17. Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrente dalla data di stipula del presente contratto l'Impresa dovrà avere terminato il processo di installazione e configurazione di tutti gli apparati hw e di tutte le licenze sw, nonché renderli operativi per il collaudo.
18. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 "Penali".
19. Contestualmente all'ultimazione delle operazioni di installazione e configurazione, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e il "Piano di Collaudo" contenente le articolazioni delle prove proposte per il Collaudo.



ARTICOLO 7 – COLLAUDO

1. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni decorrente dalla data ultima di installazione e configurazione, le componenti hardware e software, di cui all'art. 2 "Oggetto del Contratto", saranno sottoposte a Collaudo da parte della Amministrazione .
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente art. 6 "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" l'Impresa dovrà, altresì, consegnare il "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni di verifica delle funzionalità a cui saranno sottoposti i prodotti oggetto della fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che il Collaudo può comprendere anche prove diverse indicate dall'Amministrazione.
4. Il Collaudo verrà effettuato ai sensi dell'art. 102 D.lgs. n. 50/2016, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro il termine indicato al precedente comma 1;
5. Delle operazioni di Collaudo verrà redatto apposito verbale. Il Collaudo si intende positivamente superato solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
6. Ogni eventuale consegna, successiva alla prima, di apparecchiature oggetto del contratto, saranno oggetto di Collaudo di conformità secondo le medesime modalità sopra descritte.
7. Nel caso di esito positivo del Collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" ai fini dei pagamenti di cui al successivo articolo 12 "Fatturazione e Pagamenti". Entro 5 giorni lavorativi dalla "Data di Accettazione della Fornitura" l'Impresa si impegna a produrre il "Piano di Manutenzione programmata" relativa agli apparati componenti la fornitura per i quali è prevista l'estensione della garanzia per 36 mesi.
8. Nel caso di esito negativo del Collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall'Amministrazione in sede di verbale di Collaudo, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi il Collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 10 "Penali". Tutti gli oneri che l'Amministrazione dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche il secondo Collaudo dia esito negativo, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 24 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. In sede di Collaudo, l'Impresa si impegna a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
11. L'impresa, in sede Collaudo, si impegna, altresì, a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico dei beni da parte dell'Amministrazione.
12. L'Amministrazione nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentano il Collaudo o comunque una verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dal Collaudo si intendono a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 8– PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, D. Lgs. 50/2016 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi,



assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato dotato delle certificazioni richieste nel Bando di Gara e nel Capitolato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
5. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via PEC da parte dell'Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.
7. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
8. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 9 - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, in caso in cui l'Amministrazione rilevi



un'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa a personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, D. Lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
4. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente articolo, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 10 - PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna, installazione, configurazione e personalizzazione delle apparecchiature di cui al precedente art. 6 "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" non dipendenti dal Fornitore, l'Amministrazione applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 12 "Corrispettivo". Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

La stessa penale prevista dal presente comma è applicata anche per ogni giorno di ritardo della consegna della documentazione prevista, comprese le eventuali modifiche richieste: Piano Operativo, Piano di Collaudo, Piano di manutenzione programmata, SLA trimestrali relativi agli interventi in garanzia, ecc..

2. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 11 "Corrispettivo", comma 1 per ogni inadempimento.
3. Qualora il Collaudo non si concluda positivamente entro i termini prescritti dall'art. 7 "Collaudo", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 11 "Corrispettivo".
4. Relativamente agli interventi di assistenza in garanzia si conviene che la finestra temporale di erogazione del servizio è 24x7. In questo caso la rilevazione del livello di servizio sarà trimestrale attraverso la produzione di SLA come previsto nel Capitolato Tecnico; sono previste due soglie di servizio:



- Guasti bloccanti (totale indisponibilità del sistema): risoluzione entro 4 ore solari dalla chiamata/segnalazione: 0,04% dell'importo contrattuale per ogni ora solare di superamento del valore di soglia;
 - Guasti non bloccanti (parziale indisponibilità del sistema): risoluzione entro 8 ore solari dalla chiamata/segnalazione: 0,02% dell'importo contrattuale per ogni ora solare di superamento del valore di soglia.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione.
 6. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
 7. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, (a) avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 "Garanzia Definitiva" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero (b) compensare il credito con quanto da essa dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
 8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo della fornitura di cui all'art. 2 è pari a € xxxxxxxxxxxxxx, = (xxxxxxxxxxxxxxxx/xx), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € xxxxxxxxxxxx= (xxxxxxx/xx). Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono quantificati pari a € ___ = (Euro ___).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione della revisione prezzi per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.



ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta di gara.
2. Troveranno applicazione le disposizioni relative alla scissione del pagamento dell'IVA dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter.
3. L'Impresa, previo esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni e subordinatamente al collaudo, con le modalità di cui al precedente articolo 7, da parte dell'Amministrazione della rispondenza ed adeguatezza della fornitura rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo;
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; l'ammontare delle ritenute potrà essere svincolato solo al termine della scadenza della garanzia di 36 mesi a seguito dell'approvazione finale della fornitura e del rilascio da parte dell'Amministrazione del certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF) di cui all'articolo 19 "Garanzie".
5. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza della documentazione a corredo), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino ad eliminazione delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
 - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
 - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
6. Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
7. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa comunica di seguito all'Amministrazione:
 - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
 - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
8. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.



9. Il pagamento delle fatture, corredate dalla documentazione prevista avverrà, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
11. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
12. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
13. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
14. Ai fini dell'emissione delle fatture, l'Impresa è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 24 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi dell'apposito Sistema di Interscambio previsto nelle suddette disposizioni normative (disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it).
15. Le fatture presentate dall'Impresa dovranno essere intestate al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Piazza del Viminale 1, 00184 Roma – GIG: 69469726A5 CUP: F81B16000340007, e dovranno essere inviate con le modalità sopra indicate riportando il codice IPA n. 8QV6LA.
16. Il fornitore prende atto che la fornitura oggetto della presente procedura sarà finanziata nell'ambito del progetto "S.I.S.A.M.I. (Sistema Informatico Servizi dell'Asilo, della Migrazione e dell'Integrazione) a valere sull'Obiettivo Specifico 1 "Asilo", Obiettivo Nazionale 1 "Accoglienza/asilo" del FAMI 2014-2020, codice CIG 69469726A5, CUP F81B16000340007", nella misura di un 50% quale quota



comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell'Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea del 21 marzo 2106.

17. Il pagamento del corrispettivo per i servizi svolti verrà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87.
18. L'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile dei ritardi nella liquidazione che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità del sopracitato fondo.
19. Il termine di pagamento di cui al comma 9 potrà subire un ritardo solo ed esclusivamente ove tale ritardo dipenda dall'effettiva disponibilità degli importi sul Fondo di Rotazione, attraverso il quale saranno effettuati i pagamenti da parte della Commissione Europea. Il Ministero dovrà tempestivamente avvertire l'Impresa di detto ritardo e tenerla informata circa i tempi ipotizzati per la liquidazione dell'importo dovuto.

ARTICOLO 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente dichiara: i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; ii) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; iii) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; iv) il suo obbligo a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.



3. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e artt. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il contraente prende atto ed acconsente che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, (es. nominativo, partita iva/codice fiscale, oggetto del contratto, importo del contratto, ecc.), saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall'Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell'Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle



osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 17 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto all'Amministrazione l'autorizzazione all'utilizzo di propri



prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Amministrazione alle verifiche che la Amministrazione riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Amministrazione di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 18 - PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

20. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 7 "Collaudo e Accettazione delle Prestazioni"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte dell'Amministrazione.
21. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 2 "Oggetto del Contratto", nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 19 - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i sistemi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i sistemi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo



l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 7 "Collaudo e Accettazione delle Prestazioni" e potranno essere fatti valere entro i 36 mesi di estensione della garanzia.
6. I termini di estensione della garanzia di 36 mesi decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 7 "Collaudo e Accettazione delle Prestazioni".
7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
8. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni e l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 10 "Penali", avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 25 "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..
9. Alla scadenza del periodo previsto per l'estensione della garanzia di 36 mesi e su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 20 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
6. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



ARTICOLO 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 22 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva costituita mediante emessa da _____. La garanzia copre tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Amministrazione verso il



Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto, e comunque fino a trentasei mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 23 - RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
3. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;



- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
 - c) sono state superate le soglie fissate dall'Amministrazione nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 50/2016;
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 6 "CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE", art. 7 "COLLAUDO", art. 10 "PENALI", art. 13 TRASPARENZA DEI PREZZI, art. 14 "OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", art. 15 "TRATTAMENTO DATI PERSONALI", art. 16 "OBBLIGHI DI RISERVATEZZA", art. 20 "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA", art. 22 "GARANZIA DEFINITIVA", art. 25 "CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE".
2. L'Amministrazione deve risolvere il contratto:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all'articolo 80 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 25 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, fatta salva l'applicazione delle penali previste, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 26 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. L'Amministrazione manifesta sin d'ora il proprio rifiuto alla cessione del presente contratto, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso da parte dell'Impresa. E' fatto assoluto divieto di cessione del credito, di mandato di incasso o qualsiasi atto di disposizione verso terzi.

ARTICOLO 28 FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione,



esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li _____

L'Amministrazione

L'Impresa

Roma, li _____

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 "OGGETTO DEL CONTRATTO", art. 3 "MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA", art. 4 "VALIDITA' E DURATA CONTRATTUALE", art. 6 "CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE", art. 7 "COLLAUDO", ART. 8 "PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE", art. 9 "INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE", art. 10 "PENALI", art. 11 "CORRISPETTIVO", art. 12 "FATTURAZIONE E PAGAMENTO", art. 13 "TRASPARENZA DEI PREZZI", art. 14 "OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", art. 15 "TRATTAMENTO DATI PERSONALI", art. 16 "OBBLIGHI DI RISERVATEZZA", art. 17 "UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE", art. 18 "PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO" art. 20 "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA", art. 21 "ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI", art. 22 "GARANZIA DEFINITIVA", art. 23 "RECESSO", art. 24 "RISOLUZIONE", art. 25 "CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE", art. 27 "DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO", art. 28 "FORO ESCLUSIVO".

L'Impresa

il legale rappresentante